

**REGIONE TOSCANA  
POR FESR 2014 – 2020**

**Definizioni**

**MPMI - MICROIMPRESE, PICCOLE IMPRESE E MEDIE IMPRESE**

**Riferimenti normativi:**

- Raccomandazione della Commissione n. 361 del 06 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
- D.M. Attività Produttive 18-04-2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”
- D.M. Istruzione, Università e Ricerca 06-12-2005 recante modifica al Decreto 8 agosto 2000 n. 593 “Nuova definizione comunitaria di piccola e media impresa”
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 - che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

**Impresa** (art.1<sup>1</sup>) Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

**PMI.** Le microimprese, le piccole o medie imprese (PMI) vengono definite in funzione del loro organico e del loro fatturato ovvero del loro bilancio totale annuale (art.2).

**Microimpresa.** E' definita micro l'impresa che:

- a) ha meno di 10 occupati
- b) ha un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

**Piccola impresa.** E' definita piccola l'impresa che:

- a) ha un numero di occupati compreso tra 10 e di 49 persone
- b) ha un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

**Media impresa.** E' definita media l'impresa che:

- a) ha meno di 250 occupati
- b) ha un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

I requisiti del numero degli occupati e del fatturato annuo/totale di bilancio annuo sono cumulativi ossia devono sussistere entrambi in capo all'impresa.

In riferimento ai dati finanziari, una PMI può scegliere di rispettare il criterio del fatturato o il criterio del totale di bilancio. L'impresa non deve soddisfare entrambi criteri e può superare una delle soglie senza perdere la sua qualificazione.

**Il criterio degli effettivi (art. 5)**

Il criterio degli effettivi è il criterio iniziale essenziale per determinare in quale categoria rientri una PMI.

Esso riguarda il personale impiegato a tempo pieno, a tempo parziale o su base stagionale e comprende le seguenti categorie:

<sup>1</sup> I numeri degli articoli si riferiscono all'allegato alla raccomandazione CE n. 361/2003 del 6 maggio 2003

1. i dipendenti;
2. le persone che lavorano per l'impresa e sono considerati dalla legislazione nazionale come dipendenti dell'impresa (collaboratori equivalenti ai dipendenti);
3. i proprietari-gestori;
4. i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano dei vantaggi finanziari da essa forniti.

Non sono invece contabilizzati come effettivi gli apprendisti con contratto di apprendistato e gli studenti con contratto di formazione. Non sono altresì contabilizzati i congedi di maternità o parentali.

Il numero degli occupati viene espresso in unità lavorative-anno (ULA), sommando il numero degli occupati a tempo pieno per l'intero anno a quello degli stagionali e degli occupati a tempo parziale, contabilizzati in frazioni di ULA.

#### **I criteri del fatturato annuo e del totale di bilancio (art.4)**

Il fatturato annuo viene determinato calcolando il reddito che l'impresa ha ricavato durante l'anno di riferimento dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo il pagamento degli eventuali oneri. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette e corrisponde alla voce A1 del conto economico.

Per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

#### **Il periodo di riferimento per il calcolo degli effettivi e dei dati finanziari (art.4)**

Il calcolo dei dati finanziari e degli occupati è su base annua. Il periodo di riferimento per il calcolo è l'ultimo esercizio contabile chiuso e approvato precedentemente la data di presentazione della domanda di agevolazione<sup>2</sup>. Nel caso di impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono stati ancora chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Nel caso in cui, in un determinato esercizio, vengano superate (in più o in meno) le soglie che definiscono la media, piccola o micro impresa, si avrà una modifica dello status dell'impresa solo se tale superamento si verifica per due esercizi consecutivi.

#### **Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari**

A seconda del tipo di relazione in cui si trovano rispetto ad altre imprese in termini di partecipazione al capitale, di diritti di voto, o possibilità di esercitare un influsso dominante, le PMI si distinguono inoltre in:

- a) imprese autonome
- b) imprese associate
- c) imprese collegate

**Impresa autonoma (art.3).** Si definisce «autonoma» qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata o come impresa collegata ovvero l'impresa che:

1. non possiede partecipazioni del 25% o più in un'altra impresa;
2. non è detenuta direttamente al 25% o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, a parte talune eccezioni;
3. non elabora conti consolidati e non è un'impresa collegata in quanto non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati.

---

<sup>2</sup> per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato, dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al Dpr 23 dicembre 1974, n. 689 e in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Un'impresa **può comunque essere considerata autonoma**, anche se la soglia del 25% è raggiunta o superata, se si è in presenza delle seguenti categorie di investitori (a patto che gli stessi non siano individualmente o congiuntamente collegati con l'impresa):

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, che svolgono regolarmente regolare attività di investimento in capitale di rischio ("business angels") che investono fondi propri in imprese non quotate in borsa, purché il totale degli investimenti di tali "business angels" in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Determinazione dei dati (art.6) Un'impresa autonoma verifica l'ammissibilità alla condizione di PMI utilizzando esclusivamente il numero di dipendenti e i dati finanziari contenuti nei suoi conti annuali.

**Impresa associata** (art.3). Questo tipo di rapporto rappresenta la situazione di imprese che stabiliscono importanti associazioni economiche con altre imprese, senza che una di esse eserciti un controllo effettivo, diretto o indiretto, sull'altra.

Si definiscono "associate" le imprese che non sono né autonome né collegate le une alle altre ovvero le imprese tra cui esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene – da sola o insieme a una o più imprese collegate - una partecipazione uguale o superiore ad almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Non sono invece considerate tali (anche se si raggiunge o si supera il limite del 25%) qualora l'impresa "a monte" rientri tra le categorie di investitori di cui alle lettere a)-d) della definizione di impresa autonoma.

Determinazione dei dati (art. 6). Per determinare l'ammissibilità alla condizione di PMI, l'impresa a monte deve aggiungere ai suoi dati una proporzione del calcolo degli effettivi e degli elementi finanziari dell'altra impresa. Questa proporzione riflette la percentuale di quote o di diritti di voto — quale dei due sia il più alto — che è detenuta.

Pertanto, l'impresa a monte che ha ad es. una partecipazione del 30% in un'altra impresa, dovrà aggiungere il 30% degli occupati e il 30% del fatturato (o del totale di bilancio) di quest'ultima ai suoi dati. Se vi sono più imprese associate, lo stesso tipo di calcolo deve essere effettuato per ciascuna impresa associata situata immediatamente a monte o a valle dell'impresa considerata.

Se ad es. l'impresa A possiede il 33% di C e il 49% di D, mentre B detiene una quota del 25% dell'impresa A, quest'ultima al momento di calcolare le soglie finanziarie e di occupati aggiunge ai suoi dati totali le percentuali relative agli occupati e ai dati finanziari di B, C e D.

TOTALE OCCUPATI IMPRESA A = 100% occupati di A + 25% occupati di B + 33% occupati di C + 49% occupati di D.

TOTALE FATTURATO IMPRESA A = 100% fatturato di A + 25% fatturato di B + 33% fatturato di C + 49% fatturato di D.

**Impresa collegata** (art. 3) Le imprese collegate fanno economicamente parte di un gruppo che ne controlla direttamente o indirettamente la maggioranza del capitale o dei diritti di voto (anche grazie ad accordi o, in taluni casi, tramite persone fisiche azioniste), oppure ha la capacità di esercitare un'influenza dominante su un'impresa.

Nello specifico due o più imprese sono “collegate” se sussiste fra loro una delle seguenti relazioni:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un contratto tra imprese, o una disposizione nello statuto di un'impresa, conferisce ad una di esse il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra;
- d) un'impresa in virtù di un accordo è in grado di esercitare da sola il controllo sulla maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa.

Quando tali relazioni:

- intercorrono tramite una o più altre imprese, o con uno degli investitori di cui alle lettere a)-d) della definizione di impresa autonoma, le imprese coinvolte devono essere considerate imprese collegate.
- sussistono tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, le imprese coinvolte sono considerate collegate, qualora esse esercitino le loro attività, o parte di queste, sullo stesso mercato o su mercati contigui ossia mercati situati immediatamente a monte o a valle del mercato in questione.

Determinazione dei dati (art. 6). Per decidere se l'impresa A rispetta le soglie di effettivi e le soglie finanziarie stabilite dalla definizione di PMI, si dovrà aggiungere ai dati di quest'ultima il 100% dei dati dell'impresa B ad essa collegata.

Generalmente un'impresa sa immediatamente se è collegata, dal momento che nella maggior parte degli Stati membri la legge richiede che siano elaborati conti consolidati o che essa sia ripresa, mediante consolidamento, nei conti di un'altra impresa. Tuttavia, se l'impresa A non redige conti consolidati e l'impresa B - collegata all'impresa A - è a sua volta collegata ad altre imprese, l'impresa A dovrà aggiungere ai suoi dati il 100% dei dati di tutte queste imprese collegate.

Si supponga ad es. che l'impresa A possieda il 51% di C e il 100% di D, mentre B detiene una partecipazione del 60% nell'impresa A. Dal momento che le partecipazioni sono in ciascun caso superiori al 50%, al momento di calcolare le soglie finanziarie e di occupati, l'impresa A dovrà prendere in considerazione il 100% dei dati di ognuna delle imprese

TOTALE IMPRESA A = 100% di A + 100% di B + 100% di C + 100% di D.

### **Il caso degli organismi pubblici** (art. 3.4)

Nel caso specifico di rapporti con entità pubbliche, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto sia detenuto, direttamente o indirettamente, da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente, salvo che si tratti di uno degli investitori elencati alle lettere a)-d) della definizione di impresa autonoma.. Il motivo di questa disposizione è che la proprietà pubblica può offrire a queste imprese alcuni vantaggi, in particolare di carattere finanziario, sulle altre finanziate da capitali privati. Inoltre, spesso non è possibile calcolare gli effettivi e i dati finanziari degli organismi pubblici. Questa regola non si applica agli investitori elencati nel capoverso precedente, quali le università o le autorità locali autonome, che sono considerati organismi pubblici dalla legislazione nazionale. Tali organismi possono detenere una partecipazione pari o superiore al 25%, ma non superiore al 50%, di un'impresa senza che questa perda la sua condizione di PMI

### **Nozione di IMPRESA UNICA**

Riferimenti normativi

REGOLAMENTO (UE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18-12-2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”)

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013 definisce «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

### **Nozione di REQUISITO DELLA CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA**

La verifica verrà effettuata valutando la congruenza fra il patrimonio netto delle imprese proponenti e il costo del progetto al netto del contributo, secondo la seguente formula:

$PN / (CP - C) > 0,2$  dove:

PN = patrimonio netto della singola impresa quale risulta dall'ultimo bilancio approvato e depositato alla data di presentazione della domanda.

Per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio il PN si desume sulla base di un bilancio redatto ai sensi dell'art. 2422 e 2425 del cod.civ. da un professionista abilitato o sulla base dei parametri di impresa indicati nello specifico modello allegato quale parte integrante al modello Unico e coerente con i quadri RE, RF e RG dello stesso.

Per le imprese di nuova costituzione, in luogo del PN, si considera il valore del capitale sociale risultante dall'atto costitutivo, qualora alla data di presentazione della domanda non sia ancora avvenuta l'approvazione del bilancio relativo al primo esercizio;

CP = somma dei costi complessivi dell'impresa/ partner indicato in domanda;

C = importo del contributo richiesto dall'impresa/ partner;

Ad incremento di PN potranno essere considerati:

- a) un aumento di capitale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risulti deliberato e attestato da atto notarile depositato presso il Registro Imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda,
- o
- b) eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato, risultanti da contabile bancaria.

### **Nozione di IMPRESA IN DIFFICOLTÀ**

Riferimenti normativi

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 - che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 definisce "impresa in difficoltà" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
  - 1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
  - 2. e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0

### **Nozione di IMPRESA A TITOLARITA' FEMMINILE**

Impresa a titolarità femminile: impresa in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) la titolare dell'impresa deve essere donna;
- b) i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, devono essere donne. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- c) i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative devono essere donne. L'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli artt. 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva dell'accesso alle agevolazioni.

### **Nozione di IMPRESA COSTITUITA DA GIOVANI**

Impresa costituita da giovani: impresa in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) l'età del titolare dell'impresa non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione dell'impresa medesima
- b) l'età dei rappresentanti legali e di almeno il 50 per cento dei soci, che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione della società medesima

- c) l'età dei rappresentanti legali e di almeno il 50 per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale delle società cooperative non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione della società medesima. L'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), non è preclusiva dell'accesso alle agevolazioni.

## **ALTRE DEFINIZIONI**

«efficienza energetica»: il rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia, da intendersi come prestazione fornita, e l'immissione di energia;

«miglioramento dell'efficienza energetica»: un incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici;

«risparmio energetico»: la quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una o più misure di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;

«consumo di energia primaria»: il consumo interno lordo di energia, ad esclusione degli usi non energetici;

“energia primaria”: l'energia prodotta da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;

«consumo di energia finale»: tutta l'energia fornita per l'industria, i trasporti, le famiglie, i servizi e l'agricoltura, con esclusione delle forniture al settore della trasformazione dell'energia e alle industrie energetiche stesse;

«energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

«cogenerazione o produzione combinata di energia elettrica e di calore»: la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica;

«cogenerazione ad alto rendimento»: la cogenerazione conforme ai criteri indicati nell'allegato II della Direttiva 2012/27/UE;

«teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una fonte centrale di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi o di processi di lavorazione;

«teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti»: un sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa per almeno il 50 % energia rinnovabile, il 50 % calore di scarto, il 75 % calore cogenerato o il 50 % una combinazione di tale energia e calore;

«pompa di calore»: macchina, dispositivo o impianto che trasferisce calore dall'ambiente naturale come l'aria, l'acqua o la terra verso edifici o applicazioni industriali, invertendo il flusso naturale del calore in modo tale che esso passi da una minore ad una maggiore temperatura. Nel caso di pompe di calore reversibili, può anche trasferire calore dall'edificio all'ambiente naturale;

«generatore di calore o caldaia»: complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;

«audit energetico» o «diagnosi energetica»: una procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati.